P E R

La vedova Maddalena Allegretti

CONTRA

Paſquale Manta.

NELLA G. C. DELLA VICARIA.

Preſſo lo Scrivano Pirone.

NEl dì XXV. d'Agoſto del 1790. Andrea Fuſaro, e Tereſa Finiſguerra conſorti di Galatone in Otranto per gli atti di Not: Rubichi preſero a mutuo dalla vedova Maddalena Allegretti duc. centodieci da reſtituirleſi nel fine di detto anno gratis. Oltre la generale ipoteca de' loro beni in iſpecialità obbligaronle un oliveto in feudo di Forcignano nel luogo denominanteſi Baſcetta. *fol.* 22. *&* 23.

Indi nel dì primo di Luglio del 1794. gli ſteſſi preſero a mutuo da Paſquale Manta ducati duecento per otto giorni gratis, e poi con l'intereſſe al 8. per 100. da reſtituirgliſi fra due anni.

Non ſi vuol tacere, che tal ſomma s'impiegò per diſmettere un reſiduo di credito di D. Filippo

A Pal-

Palma, che precedentemente nel dì V. di Giugno del 1788. dato avea in preſtanza a detti Fuſaro, e Finiſguerra ducati quattrocento da reſtituirgliſi in quattro fiate. Però oltre la ceſſione delle ragioni, che dal Palma ne riportò il Manta, ed oltre la generale ipoteca: ſi ebbe l'accortezza non ſolo di far rimanere ſpecialmente in di coſtui pro ipotecati quei beni, che prima l'erano a vantaggio del Palma; ma altresì = *un comprenſorio di caſe ſite nell' abitato di quella Terra nella ſtrada detta dello Spirito-Santo giuſta i ſuoi confini*. = *Item una chiuſura olivata ſita in feudo di Forcignano nel luogo detto Baſcetta, giuſta i ſuoi confini. fol. 36. ad 39.*

Or queſti debitori con quella facilità, cui obbligavano gli ſteſſi loro beni a pro di diverſi creditori; con la ſteſſa ſi moſtravan difficili a farne loro il dovuto pagamento.

In vano adunque attendea l'Allegretti il fine del 1790. per eſſere del tutto ſoddisfatta. Ebbe pazienza per più anni; ma in fine reſtando a conſeguire del ſuo credito altri ducati cinquantaquattro, e grana 70. (poichè oltre l'iſtromento eraſi premunita della cambiale ancora allo ſteſs' uopo) ricorſe nel Magiſtrato, e ne riportò ben preſto le lettere eſecutoriali contra i ſuoi debitori, dopo le quali ſi ſpedì la licenza della vendita dell'oliveto ſpecialmente ipotecatole nella contrada *Baſcetta*, cui già ne inſiſtea per

de-

delegazione l'Attuario della regia Corte di Uggiano della Chiesa. Mentre che stavasi ciò disimpegnando; vedendo il Fusaro, e la Finisguerra, che delle spese contenziose più crescea il cumolo; e del loro debito inevitabil' era il pagamento: si determinaron in fine di vendere a pro di essa creditrice (con patto di ricomprare fra due anni) una porzione di quell' istesso podere in *Bascetta*, che stata fosse sofficiente a pagare detto rimanente credito di doc. 54. 70. ed altri docati trentasei, e grana 50. di spese erogate per si sì fatta esecuzione, che in tutto formavano doc. novantuno, e grana 20. Precedente apprezzo adunque distaccaron dal cennato podere arbori trentatre col loro suolo estimati duc. cento; de' quali 91. 20. in soddisfazione del di lei credito di sorte, e di spese; e'l resto restò presso la medesima per la decima dovuta a quella Camera Marchesale, e così con l'istromento di vendita stipolato per Notar Leuzzi a 2. di Marzo del 1795. di quella porzione di podere in *Bascetta* il dominio e 'l possesso si trasferì in persona di Maddalena Allegretti. *fol.* 24. *ad* 26.

Venne poi del pari il tempo di dovere soddisfarsi il Manta; il quale sapea già, o pur lo potea; e doveva (essendo tutti quanti e creditori, e debitori dell' istessa Patria di angusta circonferenza) sapere l'avvenuto per la soddisfazione dell' Allegretti: ma con tutto ciò i debitori Fusaro, e

Finiſguerra ſi compiacquero in ſoddisfazione del loro debito di ducati 232., compreſe le due annate d' interuſurio, di dare in ſolutum a pro di Paſquale Manta l' intera *chiuſura in Baſcetta* pe 'l prezzo di duc. duecentoſeſſanta, e così per lo ſteſſo Notar Rubichi nel dì XI. di Settembre del *1796.* ſe ne ſtipolò l' iſtromento, *fol.* 2. *ad* 5.

Non tantoſto ſeguì sì fatta ceſſione *in ſolutum*; che ſubito a 22. dello ſteſſo meſe di Settembre del *1796.* Paſquale Manta ne ricorſe nella G. C. fingendo d' eſſere turbato nel poſſeſſo di detto oliveto dalla vedova Maddalena Allegretti, conrro di cui però chieſe l' interdetto *Uti poſſidetis*, o ſia *retinendæ poſſeſſionis*. *fol.* 1.

La G. C. pet eſplorare il vero; ingiunſe a coſtei di dedurre quivi le ſue ragioni. *fol.* 1. *a t.*

Indi ſenza dar tempo a detta vedova di elibire la ſua procura preſſo gli atti (giacchè le provviſioni non le ſi notificaron prima de' 17. di Novembre di quell'anno *fol.* 7. *a t.*) comparve di nuovo a 24. di detto meſe di Novembre, chiedendo con effetto non turbarſi dal dinotato poſſeſſo, e la penale a danno della contraddittrice; ſu di che fu impartito termine ſommario, *fol.* 8.

Ma comparve già Maddalena Allegretti, e deduſſe non ſolo la verità de' fatti teſtè eſpoſta; ma gli attentati ancora commeſſi a di lei danno dal Manta, e di lui dipendenti: chiedendo però prenderſi informazione pe 'l gaſtigo de' rei, *fol.* 28. *&* *fol.* 40.

Pro-

Propoſtaſi queſta diſputa nella G.C. ad 8. di Febbrajo 1797. ſi rinnovò il termine ſommario ſu'l poſſeſſorio, inteſi tutti gli intereſſati. *fol.* 44.

Eſſendoſi provato quanto ſi conveniva all'una, ed all'altro ſu tal biſogna: *fol.* 45. *ad* 71. *&* 72. *ad* 100. a 7. di Luglio di detto anno 1797. ſtimò bene eſſa G. C. ſommetter la conteſa a termin' ordinario; *& interim vidua Magdalena Allegretti manuteneatur, & quatenus opus reintegretur in poſſeſſionem territorii contenti in inſtrumento venditionis &c. fol.* 104.

Questo decreto non potea gradirſi dal Mänta, il quale perciò ſe ne richiamò nel S.C., che punto non dubitò di confermarlo a 28. di Luglio del 1798. *fol.* 105. *&* 109.

Compilatoſi il termin' ordinario per parte dell'attore; ſenzachè l'Allegretti s'aveſſe preſo queſto ſuperfluo incomodo; chiamati in giudizio gli autori Fuſaro, e Finiſguerra, che ſi reſero contumaci: è ormai la G. C. nel grado di decidere queſta cauſa al lume ben chiaro delle leggi civili, che pur troppo sfolgoreggiano ſu la di lei atmosfera.

Io adunque, che ho il piacere di preſtarmi in ſoſtegno de' dritti della vedova Maddalena Allegretti; ſpero agevolmente dimoſtrare, che con effetto debba la medeſima eſſer mantenuta nel poſſeſſo della porzione del podere da lei acquiſtata in ſoddisfazione del ſuo credito; e che debba del tutto

eſſer' dal Manta indennizzata delle ſpeſe ſofferte per sì capriccioſo giudizio.

CAP. I.

Si dimoſtra, che l' articolo preſente non debba deciderſi con le teorie riguardanti la coſtituzione del pegno, ed ipoteca; ma bensì con quelle che fondano la ragion della prelazione del dominio.

NOn ſi verſa oggi la diſputa nell' eſaminare, chi de' creditori debba eſſere poziore ſu la ragion dell' iſteſſo pegno in diverſi tempi a diverſi creditori onnoſſio; a fine di prevenire così con maggior ſicurezza la ſoddisfazion del proprio credito. Ma ſolo nel vedere ſe eſſendo ſeguita la ſoddisfazione dell' uno, e l'altro creditore; il dolo uſato dal debitore a danno di un creditore poſſa ridondar a danno dell' altro, che partecipe non fu della frode del ſuo debitore: eſſendo indubitata coſa, che legittimamente poſſa il creditore comprar dal ſuo debitore il pegno, come ci aſſicura Triſonino il Giureconſulto: *Reſcriptum eſt ab Imperatore, libellos agente Papiniano, creditorem a debitore pignus emere poſſe; quia in dominio manet debitoris. L.* 12. *ff. de diſtract. pign.*

Si diſputa dunque oggi della ragion del dominio; non già del pegno, ed ipoteca. E che ſia così:

par-

parmi, che il Giureconſulto Modeſtino abbia preveduto l'iſteſſo caſo, di cui or ſi diſputa; e con grand'energia, e chiarezza deciſo.

Titius Sempronio fundum pignori dedit: & eundem fundum poſtea Gajo Sejo pignori dedit: atque ita idem Titius Sempronio, & Gajo Sejo fundum eundem in (*) aſſem vendidit, quibus pignori ante dederat in ſolidum ſingulis. Quæro, an, venditione interpoſita jus pignoris extinctum ſit: ac per hoc jus ſolum emptionis apud ambos permanſerit? Modeſtinus reſpondit, DOMINIUM *AD EOS, DE* QUIBUS QUÆRITUR EMPTIONIS JURE PERTINERE: *cum conſenſum mutuo venditioni dediſſe proponantur, invicem* PIGNERATITIAM ACTIONEM EOS NON HABERE. *L. 9. ff. Quib. mod. pign. &c.*

(*) *Gothofred. Hoc quid eſt; an in ſolutum? an in ſolidum? cui opponitur in aliquid. L. 1. §. 1. ff. de ſeparation. quòd etiam vult Cujac. An vili pretio? an ad juſtum calculum? an quanti vendi potuit? Quam poſteriorem opinionem defendit Alciat. 2. Parerg. 33. an pro quota debiti, ut vult Ruſſardus?* Alciato nel *cit. lib. 2. Parerg. cap. 33.* s'eſprime così. *Ego arbitror ſic a veteribus in ſolutum dationem appellari ſolitam, cum quis tanti rem pignoraverit, quanti vendi poterat: & ideo eam dat in ſolutum creditori imaginaria*

Se dunque la mia cliente consentì alla vendita della porzione dell' *oliveto in Bascetta*, che in di lei prò far vollero i debitori Fusaro, e Finisguerra per la concorrente quantità del di lei credito: se del pari Pasquale Manta per la concorrente quantità del suo, prestò il consenso a riceversi dagli stessi debitori in solutum l' istess' *oliveto in Bascetta*, che ad entrambi s'era precedentemente ipotecato: non ci vuol grande studio a trarne la conseguenza già additataci dal Giureconsulto, *invicem pigneratitiam actionem eos non habere*. Q. E. D.

Ciò dimostrato; convien' ora discender alla quistione subalterna, nel vedere cioè, se il dolo usato dal debitore a danno d' un creditore nella vendita del pegno; ridondar possa a nocumento d' un altro creditore; che di tal frode non fu partecipe: ed eccoci ad analizzarla con le teorie disposte mirabilmente a tal bisogna.

E' notissimo, che non nascendo dal contratto di compera altro, che l' azion personale: non può il venditore esser forzato alla tradizione di ciò che egli vendè; ma solo è tenuto all' *id quod interest*, se egli con dolo vendè ciò, che non era più suo.

E'

---

ria venditione, quæ per æs, seu assem & libram fiebat: dicebaturque hujusmodi venditio in assem facta: quem loquendi modum, & alibi apud Jurisconsultos nostros observavi.

E' del pari famigerata la *L.* 15. *C. de rei vind.*; *Quotiens duobus in ſolidum prædium jure diſtrahitur: manifeſti juris eſt, cum cui priori traditum eſt, in detinendo dominio eſſe potiorem &c.* Dunque chi prima occupò il poſſeſſo della coſa comprata deve eſſer immune da qualunque moleſtia dell'altro compratore.

Nè potea eſprimerſi con maggior energia il Giureconſulto Proculo, allorchè ſcriſſe: *Fere aliqui ſolent hæc verba adjicere,* DOLUS MALUS A VENDITORE ABERIT: *qui etiamſi adjectum non eſt, abeſſe debet. Nec videtur abeſſe, ſi per eum factum eſt, aut fiet, quo minus fundum empror poſſideat: Erit ergo ex empto actio, non ut venditor* (*) *vacuam poſſeſſionem tradat; cum multis modis accidere poterit, ne tradere poſſit, ſed ut ſi quid dolo malo fecit, aut facit,* DOLUS MALUS EJUS ÆSTIMARETUR. *L.* 68. §. 1. *&* 2. *ff. de contrab. empt.*

Ciò poſto; alienando il venditore un fondo, ed ingannando il compratore circa la di lui eſtenſione, che i Giureconſulti chiamano *modo*: il compratore dovrà agire *ex empto* non contra il

(*) *Vacua poſſeſſio eſt, quæ a nemine tenetur. L.* 18. *in fin. ff. de contr. emp. L.* 2. §. 1. *ff. de act. emp. L.* 52. *ff. de adq. vel amitt. poſſ. L.* 4. §. 22. *ff. de uſucap. L.* 18. *ff. de vi & vi arm.*

il terzo poſſeſſore, come già ſi è oſſervato: ma direttamente contra il venditore iſteſſo. *Si in emptione modus dictus eſt*, afferma Paulo, *& non præſtatur, ex empto actio eſt. L. 2. ff. de act. empt.*

Ed allora *non præſtatur, quoties minor invenitur: L. 4. §. 1. L. 6. §. 4. ff. de act. empt. L. 45. & L. 69. in fin. ff. de eviction.*

Sì fatta azione *ex empto* un tempo importava il doppio, come ci aſſicura l'iſteſſo Giureconſulto nell'opera ſtravagante delle ſue ſentenze ricevute: *Diſtracto fundo ſi quis de modo mentiatur, in duplo ejus, quod mentitus eſt, officio judicis æſtimatione facta convenitur. 2. Sentent. 17.*

Ma poi fu ridotta all'*id quod intereſt*, come può rilevarſi da ciò che reſcriſſero gl'Impp. Dioclez. e Maſſim.: *Si traditio rei venditæ juxta emptionis contractum procacia venditoris non fiat: quanti intereſſe compleri emptionem, fuerit arbitratus Præſes Provinciæ, tantum in condemnationis taxationem deducere curabit. L. 4. C. de act. empt.*

A viſta dunque di queſti pochi rifleſſi del dritto Romano rendeſi vieppiù manifeſto, che ſempre il Manta intentar dovea l'azione contra gli autori, da cui ha cauſa: e non già contra l'Allegretti mia cliente, la quale perciò dev'eſſere rimborſata di tutte le ſpeſe erogate per queſto cerebrino giudizio.

CAP.

C. A. P. II.

Ancorchè si volesse risolvere questa contesa con le leggi riguardanti la distrazione del pegno sic, & simpliciter: pure l'Allegretti non deve essere molestata dal Manta.

EGli è mio costume di voler confutare le opposizioni degli avversarj non solo a sofficienza; ma a ridondanza ancora. In confermazion di quanto si è testè dimostrato giova il riflettere, che compreso di buon mattino il Difensore di Manta la vittoria che riportarne dovea l'Allegretti anche dopo compilato il termine ordinario, come già sicuramente sperarlo fece la G. C. col suo decreto di *manuteneatur, & quatenus opus reintegretur in possessionem &c.*

Imperocchè quando egli si dolse nel S.C. di detto decreto; soggiunse questo divisamento nella sua supplica, che mi piace di trascriver qui.

Et quando dicta vestra M. C. existimabat dictam Allegretti manuteneri in possessione dictarum arborum triginta trium cum earum solo, ordinare debebat eodem decreto, quod salva sint jura dicta suo Principali in revindicando dictas triginta tres arbores olivarum dicti territorii contra dictam Allegretti tertium possessorem in judicio adsistentiæ, quod judicium ex nunc instituere intenten-

rendit ſuus Principalis, quatenus a veſtro S.R.C. dictum decretum M. C. confirmetur ad finem adjudicandi dictam partem territorii ſpeciali hypothecæ obnoxii credito ſui Principalis &c. f. 106.

Ergo (credo aver io il dritto di ripigliare) avendo la G. C. allora denegato al Manta quella clauſola ſalutare del *ſalva ſint jura* contra l' Allegretti *in judicio adſiſtentiæ &c.* da lui tanto deſiderata; e molto meno avendo voluto accordarcela il S. R. C. anche dopo le ſue querele *d. fol.* 109.: è ſegno, che conobbe fin d' allora la G. C. e'l S. R. C. che il Manta non avea tal dritto di moleſtare la vedova Allegretti, come già ſi è abbaſtanza dimoſtrato.

Ma io vengo al più, che mi avea propoſto, cioè, che non gli compete queſt' aſſiſtenza contra la mia cliente; ancorchè ſemplicemente riguardar ſi doveſſero le leggi della diſtrazione del pegno in potere di un terzo poſſeſſore, che avuto non aveſſe prima il dritto di creditore.

Non ho io biſogno di ricoverarmi ne' teoremi generali della rifrenazione dell' arbitrio del creditore, che pur ſi poggiano ſu la ſoda baſe dell' equità naturale, ubertoſamente tratti dal fonte del dritto civile, *L. 2. §. locum ff. de relig. & ſumpt. L. 2. §. item Varus in fin. ff. de aqu. pluv. &c. L. in fundo 38. ff. de rei vindic. L. 21. ff. de interrog. in jur. L. 4. ff. de eo quod cert. L. 13. ff. de lib. & poſth. L. 17. ff. de injuſt. rupt. &c.*, e diffuſamente eſpoſti da Sor-

gè *Enucl. caſ. forenſ. tom. III. cap. 47. num. 7. & 13. ad* 20., per moſtrare la ſoſſiſtenza del mio aſſunto. V' ha leggi aſſai più preciſe, che riſolvono a pro della mia cliente queſta diſputa.

Quamvis conſtet (reſcriſſero gli Imperadori Severo ed Antonino) *ſpecialiter quædam & univerſa bona generaliter adverſarium tuum pignori accepiſſe, & æquale jus in omnibus habere* : JURISDICTIO TAMEN TEMPERANDA EST . *Ideoque ſi certum eſt, poſſe eum ex his, quæ nominatim ei pignori obligata ſunt, univerſum redigere debitum : ea, quæ poſtea ex eiſdem bonis pignori accepiſti, interim tibi non auferri Præſes Provinciæ jubebit. L. 2. C. de pignor.*

Ed ecco, che queſta legge benchè non ſi raggiri nelle ſteſſe circoſtanze del caſo preſente ; non ceſſa pure di far comprender al Magiſtrato, che ove conoſca eſſer un creditore cauto : non debba far da coſtui moleſtare il creditore poſteriore, che non aveſſe del pari, o la ſimil' eſtenſione di ſicurtà. E ciò pur ridonda a pro dell' Allegretti quantunque la cauſa eſſer poteſſe in altro aſpetto. Ma per rimirarla in quel che è adeſſo : due altri ſguardi baſtano alle *Autentiche, Sed hodie C. de obligat. & action. & Hoc ſi C. de pignor.*

Perſecutione pignoris omiſſa debitores actione perſonali convenire creditor urgeri non poteſt, reſcriſſero Diocléz., e Maſſim. nella *L. 24. C. de pignor.* Ma ſubito ſi ſoggiugne la ben giuſta

di-

distinzione, tratta dalla Novella IV. cap. 2. *Sed neque ad rei. &c.*

Hoc si debitor possideat: alio vero possidente inhibetur hypothecaria, donec personaliter actum sit cum reo, & intercessore. Et si nec ex hypothecis debitoris satisfiat, tunc demum intercessoris hypothecæ, si quæ sunt, petantur: quod jus & in heredibus locum habet.

Al che fa eco la citata *Authent. Sed hodie novo jure prius conveniendi sunt omnes fidejussores, & mandatores, & sponsores, quam ad* PIGNORUM PERVENIATUR POSSESSORES.

La vuol sentire più chiara Pasquale Manta? Ma costui per riuscire nel suo mal concepito impegno, ha tentato di provare, che *Andrea Fusaro non possiede altra roba in Galatone, onde potesse soddisfare all' articolante il suo credito, per cui si dovrà prestare l' assistenza su detti trenta tre alberi d' ulivi col di loro suolo. fol. 128. at.*

Di otto testimonj esaminati a di lui istanza appena due ebbero l' ardire di far eco a quest' articolo. *fol. 130. e 135. a t.*, ma tutti gli altri non osarono affatto di contestarlo. Ma di questi due, di cui nè pure ho voluto additar il nome; molto meno mi brigherò di crivellarne il merito, e 'l valore delle loro deposizioni.

Basta solo citare il *fol. 151.* ov'è la fede del Cancelliere di Galatone de' 13. di Febbrajo del corrente anno, che in vista del catastuolo atte-

sta

ſta ciò che il Fuſaro poſſiede ; e così ſmentirà all' iſtante la depoſizione di quei due teſtimonj.

Ed ancorchè in verità nulla poſſedeſſe il Fuſaro ; potrebbe forſe eſſer almeno oggi il Manta in grado di moleſtare la mia cliente coll' ideata aſſiſtenza ? Nè pur è giunta per lui queſt' ora. *Alio vero poſſidente inhibetur hypothecaria*, DONEC PERSONALITER ACTUM SIT CUM REO *&c.* Quando adunque il Fuſaro poſto in luogo , ove ſi mira il Sole a ſcacchi, ed ove non ha più la briga di ſerrar l' uſciò ; non ſia egli ſteſſo, ovvero qualche buon Criſtiano in di lui vece nel grado di ſoddisfare il reſiduo del debito ad eſſo Manta : allora potrebbe per avventura venire a moleſtare la mia cliente ; ma intanto chi può dubitare , che tutto eſtemporaneo ed importuno ſtato ſia quel litiggio fin da quattr' anni promoſſo a danno di detta povera vedova ?

Da qualunque banda adunque ſi rimiri queſta controverſia o per via di fatto , o per quella del dritto ; e queſto o pe 'l ſentiero ipotetico , o pur in quei termini, cui ſi è propoſto nel primo articolo : Cimabue iſteſſo che nacque cieco ; pur lo vedrebbe , che la vedova Maddalena Allegretti debba eſſere aſſoluta *ab impetitis* ; e però con effetto mantenuta nel legittimo poſſeſſo della porzion di podere in *Baſcetta* comprata da Fuſaro , e Finiſguerra ; e perfettamente indennizzata dal contraddittore Paſquale Manta di

tut-

tutte le ſpeſe fatte a coſtei ſoffrire fuor di ragione, non che fuor di ſtagione a cagion del diviſato giudizio; che è ciò che appieno mi auguro dalla giuſtizia di eſſa G. C.

Cætera &c.

Napoli 12. Marzo 1800.

Pantaleone Spadavecchia.

VA1
154705